



COMUNE DI MILENA

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 20 del
09-09-2014**

OGGETTO:

Tributo per i servizi indivisibili - TASI - Determinazione delle aliquote per l'anno 2014.

Riferim. Prop. N.21 del
04-09-2014

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore 19:30, nel Comune di Milena e nella casa Comunale, il consiglio comunale, in seguito a regolare convocazione del Presidente, ai sensi dell'art. 19 della L. R. n. 7/92, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

FALLETTA Filomena	P	CURTO Carmelo	P
PALUMBO Gioacchino	P	PELLITTERI Claudia	P
FERLISI Alfonso	P	MATTINA Salvatore	P
INGRASCI' Concettina A.	P	CALDIERO Luca S.	P
NICASTRO Vincenzo	P	PROVENZANO Rosa	P
CIPOLLA Claudio	P	DI MARCO Salvatore	P
FALLETTA Filomena	A	VIRCIGLIO Giuseppina	P
PELLEGRINO Rosalba	P		

Presenti n. 14 Assenti n. 1.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FALLETTA Filomena che, assistito dal V. SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott. SAIA LORENZO, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno:

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili - TASI - Determinazione delle aliquote per l'anno 2014.

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

Premesso che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), art. 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La IUC si compone:

- 1) dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- 3) nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.

681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente dispone:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Tenuto conto che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo per gli Enti Locali e che per l’anno 2014 è stato prorogato al 30 settembre 2014;

Sentite le indicazioni del Sindaco sulla determinazione delle tariffe TASI,

PROPONE

Approvare, per le motivazioni in premessa citate, le tariffe della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014.

SI da atto che è presente l'assessore Ingraio Giuseppe

SULLA proposta in esame sono stati presentati due documenti, che vengono illustrati dai rispettivi gruppi consiliari e che si allegano al presente atto con i relativi pareri del Ragioniere.

Si passa, quindi all'esame dell'emendamento presentato dal gruppo di minoranza (prot. 4127) che viene respinto con il seguente risultato:

Presenti e votanti 14 - Favorevoli n. 5 (minoranza), contrari n. 9 (maggioranza).

Viene, quindi, messo in votazione la proposta del capogruppo di maggioranza Caldiero Luca, che viene approvata con il seguente risultato:
Presenti e votanti 14 - Favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 5 (minoranza).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma Legge n.142/90, come recepita dalla L. r. n. 48/91 ed espresso in questo termine:
- parere tecnico : favorevole;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTA la proposta di determinazione delle aliquote TASI come sopra approvata;

Con voti favorevoli n. 09 (maggioranza), contrari n. 05 (minoranza), su n. 14 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

APPROVARE la su indicata proposta facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono riportati integralmente e quindi stabilire la seguente aliquota TASI per l'anno 2014:

- 1) applicare per l'anno di esercizio 2014 l'aliquota unica TASI nella misura dello 0,2 % (zerovirgoladue percento);
- 2) disporre la riduzione dell'aliquota unica TASI determinata nella misura del 30% (trenta percento) in favore delle unità immobiliari che risultano congiuntamente o alternativamente:
 - a) occupate da unica persona fisica;
 - b) occupate solo stagionalmente;
 - c) occupate da cittadini che abbiano residenza all'estero (AIRE).

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza

Con voti favorevoli n. 09 (maggioranza), contrari n. 05 (minoranza), su n. 14 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 04-09-2014

Il Responsabile del servizio
F.to **SCHILLACI MICHELANGELO**

Verbale fatto, letto e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to PALUMBO Gioacchino

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

F.to FALLETTA Filomena

IL V. SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Dott. SAIA LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni con decorrenza 10-09-2014

Lì 10-09-2014

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SAIA LORENZO

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-09-2014
Perché dichiarata urgente ed esecutiva

Milena 09-09-2014

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. SAIA LORENZO)

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO